

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa

Via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB)

Tel.: 036257711 - Fax: 0362564276

Email: info@bccbarlassina.it – PEC: bccb@pec.bccbarlassina.it - Sito internet: www.bccbarlassina.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Monza n. 434327

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4495.8.0 - cod. ABI 8374.1

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative n. A157431

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2016 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato): € 149.950.048

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Con il servizio di **cassette di sicurezza** la banca mette a disposizione del cliente un contenitore, del quale la stessa ne garantisce l'integrità, collocato in appositi locali blindati dotati di dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.).

Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la banca.

Il cliente può autorizzare più persone all'apertura della cassetta, sia congiuntamente che disgiuntamente.

I beni custoditi sono accessibili tutti i giorni lavorativi, durante il normale orario di sportello.

Le cassette, disponibili in diversi formati, sono contenute in vani dotati di sportello, munito di serratura, per la cui apertura è necessario il concorso di due differenti chiavi, una tenuta dalla banca e una dal cliente.

Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza può essere addebitato direttamente sul conto corrente.

Rischi del servizio:

- smarrimento della chiave da parte del cliente, che dà luogo all'apertura forzata della cassetta a spese di quest'ultimo;
- la possibilità per la banca, ove contrattualmente previsto, di variare le condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) in senso sfavorevole al cliente;
- la banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art. 1839 cod. civ.)

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Non tutti i servizi sono disponibili in ogni filiale

Canone locazione, comprensivo di copertura assicurativa con un massimale di €10.000,00	C01 - Cassetta 17x12x45 cm. 05 CLASSE 01: €	45,00
	C02 - Cassetta 34x16x45 cm. 05 CLASSE 02: €	65,00
	C03 - Cassetta 34x32x45 cm. 05 CLASSE 03: €	90,00
	S08 - Cassetta 30x08x45 cm. CLASSE 08: €	45,00
	S12 - Cassetta 30x12x45 cm. CLASSE 12: €	55,00
	S16 - Cassetta 30x16x45 cm. CLASSE 16: €	65,00
	S24 - Cassetta 30x24x45 cm. CLASSE 24: €	75,00
	S32 - Cassetta 30x32x45 cm. CLASSE 32: €	90,00
	S48 - Cassetta 30x48x45 cm. CLASSE 48: €	105,00
Apertura forzata cassetta	C01 - Cassetta 17x12x45 cm. 05 CLASSE 01: €	300,00
	C02 - Cassetta 34x16x45 cm. 05 CLASSE 02: €	300,00
	C03 - Cassetta 34x32x45 cm. 05 CLASSE 03: €	

	300,00 S08 - Cassetta 30x08x45 cm. CLASSE 08: € 300,00 S12 - Cassetta 30x12x45 cm. CLASSE 12: € 300,00 S16 - Cassetta 30x16x45 cm. CLASSE 16: € 300,00 S24 - Cassetta 30x24x45 cm. CLASSE 24: € 300,00 S32 - Cassetta 30x32x45 cm. CLASSE 32: € 300,00 S48 - Cassetta 30x48x45 cm. CLASSE 48: € 300,00
Sostituzione chiave	C01 - Cassetta 17x12x45 cm. 05 CLASSE 01: € 300,00 C02 - Cassetta 34x16x45 cm. 05 CLASSE 02: € 300,00 C03 - Cassetta 34x32x45 cm. 05 CLASSE 03: € 300,00 S08 - Cassetta 30x08x45 cm. CLASSE 08: € 300,00 S12 - Cassetta 30x12x45 cm. CLASSE 12: € 300,00 S16 - Cassetta 30x16x45 cm. CLASSE 16: € 300,00 S24 - Cassetta 30x24x45 cm. CLASSE 24: € 300,00 S32 - Cassetta 30x32x45 cm. CLASSE 32: € 300,00 S48 - Cassetta 30x48x45 cm. CLASSE 48: € 300,00
Sostituzione tessera	C01 - Cassetta 17x12x45 cm. 05 CLASSE 01: € 15,00 C02 - Cassetta 34x16x45 cm. 05 CLASSE 02: € 15,00 C03 - Cassetta 34x32x45 cm. 05 CLASSE 03: € 15,00 S08 - Cassetta 30x08x45 cm. CLASSE 08: € 15,00 S12 - Cassetta 30x12x45 cm. CLASSE 12: € 15,00 S16 - Cassetta 30x16x45 cm. CLASSE 16: € 15,00 S24 - Cassetta 30x24x45 cm. CLASSE 24: € 15,00 S32 - Cassetta 30x32x45 cm. CLASSE 32: € 15,00 S48 - Cassetta 30x48x45 cm. CLASSE 48: € 15,00
Assicurazione aggiuntiva - Somma massima assicurabile € 100.000,00	C01 - Cassetta 17x12x45 cm. 05 CLASSE 01: 0,7% C02 - Cassetta 34x16x45 cm. 05 CLASSE 02: 0,7% C03 - Cassetta 34x32x45 cm. 05 CLASSE 03: 0,7% S08 - Cassetta 30x08x45 cm. CLASSE 08: 0,7% S12 - Cassetta 30x12x45 cm. CLASSE 12: 0,7% S16 - Cassetta 30x16x45 cm. CLASSE 16: 0,7% S24 - Cassetta 30x24x45 cm. CLASSE 24: 0,7% S32 - Cassetta 30x32x45 cm. CLASSE 32: 0,7% S48 - Cassetta 30x48x45 cm. CLASSE 48: 0,7%
Invio documenti periodici Trasparenza	POSTA: € 2,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi potrà non essere inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Spese per copia documentazione	Per i costi in dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo "Servizio di rilascio copia documentazione, dichiarazioni, certificazioni"
--------------------------------	---

RECESSO E RECLAMI

Adeguatezza copertura assicurativa – Il canone di locazione comprende una copertura assicurativa con un massimale di €.10.000,00. Nel caso tale importo risultasse inadeguato, il cliente è tenuto a dichiarare il massimale assicurativo idoneo a coprire, entro i limiti delle somme massime assicurabili operanti, il rischio della banca per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare allo stesso dalla sottrazione, dal danneggiamento o dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta e a versare il corrispondente premio dovuto che sarà calcolato applicando il tasso lordo annuo contrattualmente fissato.

Limiti e Divieti – E' fatto divieto all'utente di immettere nella cassetta cose che possano costituire pericolo di qualsiasi genere o comunque possano arrecare danno, pregiudizio o disturbo. Per misura di sicurezza è in facoltà della Banca verificare, col concorso dell'utente, il contenuto della cassetta. Se l'utente, nonostante l'invito fattogli con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai fini della verifica di cui al precedente comma, non si presenta nel termine stabilito o non si presta alla verifica, ovvero se vi sia urgenza, si procede a sue spese all'apertura forzata della cassetta alla presenza di un notaio, al quale la Banca fa constatare che, dopo la verifica, l'intero contenuto della cassetta – escluse le cose in contrasto con il divieto di cui al primo comma – è immesso in altra cassetta e che la

chiave di spettanza dell'utente viene chiusa in busta sigillata col timbro della Banca e con quello del notaio, e tenuta a disposizione dell'utente.

Rappresentanza – All'atto della sottoscrizione del contratto, l'utente dichiara le proprie generalità e quelle delle persone autorizzate alla apertura della cassetta. Ove queste siano più d'una, l'utente indica se la relativa facoltà va esercitata congiuntamente o separatamente. In mancanza di diversa pattuizione scritta, si ritiene che può essere esercitata separatamente. L'autorizzazione all'apertura della cassetta, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle eventuali precedenti autorizzazioni. In ogni caso le firme di tutte le persone abilitate ad aprire la cassetta sono depositate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non siano trascorsi almeno 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di aprire la cassetta non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Le persone giuridiche, le società commerciali e civili, le ditte commerciali e le associazioni non riconosciute, devono dichiarare quali siano le persone investite della facoltà di aprire la cassetta di sicurezza. In questi casi le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche se la cessazione della facoltà di aprire la cassetta riguardi un legale rappresentante dell'utente.

Cointestazione –La cassetta può essere data in uso anche a più persone: in tal caso il contratto deve essere sottoscritto da tutti i cointestatari, i quali devono dichiarare le proprie generalità e quelle delle persone autorizzate all'apertura della cassetta. L'autorizzazione all'apertura della cassetta conferita successivamente non determina revoca implicita delle eventuali precedenti autorizzazioni. In ogni caso le firme di tutte le persone abilitate ad aprire la cassetta in proprio o per autorizzazione sono depositate. In mancanza di diversa pattuizione scritta, si ritiene, tanto per ciò che concerne i cointestatari quanto per ciò che concerne gli autorizzati, che la facoltà di aprire la cassetta possa essere esercitata separatamente. Il cointestatario, che apre la cassetta, deve, oltre quanto disposto all'art. 14, firmare sul modulo indicato nell'articolo stesso una dichiarazione attestante che, per quanto è a sua conoscenza, gli altri cointestatari sono tutt'ora in vita. Se la cassetta è aperta da parte di persona autorizzata, la dichiarazione deve essere relativa a tutti i cointestatari. Mentre il conferimento di autorizzazione ad aprire la cassetta e la eventuale modifica delle relative facoltà debbono essere resi da tutti i cointestatari con dichiarazione scritta, la revoca, sempre per iscritto, può essere fatta anche da uno solo di essi. Per ciò che concerne la forma e gli effetti della revoca, delle modifiche e delle rinunce vale quanto stabilito al punto precedente. Qualora da uno dei cointestatari sia fatta opposizione alla continuazione del diritto di apertura separata questo si intende cessato e pertanto l'apertura non può aver luogo se non con l'intervento di tutti i cointestatari. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca, finché questa non ne abbia ricevuto comunicazione mediante lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere. Gli obblighi dei cointestatari verso la Banca sono assunti in via solidale.

Proroga tacita – Il contratto può avere la durata di un semestre o di un anno e decorre dalla data di sottoscrizione. L'utente può disdire il contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 15 giorni, da darsi mediante lettera raccomandata. In mancanza di disdetta, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di tempo uguale al periodo originariamente stabilito e così ad ogni successiva scadenza. La disdetta non ha effetto, e si ha pertanto come non intervenuta, se alla data in cui il contratto dovrebbe scadere l'utente non abbia fatto luogo alla riconsegna della cassetta e della relativa chiave in perfetto stato di funzionamento. Si conviene che all'inizio di ogni anno la Banca provvederà all'addebito dell'intero canone semestrale o annuale, salvo rimborso del conguaglio a credito dell'utente in caso di recesso.

Recesso –La Banca può disdire il qualunque momento il contratto negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l'utente, rimborsando allo stesso la parte del canone già incassata corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere.

Decadenza – Qualora l'utente riscontri lesione dell'integrità esteriore della cassetta deve, prima di procedere all'apertura, presentare reclamo per iscritto alla Banca, indicando le cose contenute nella cassetta. Si fa quindi luogo all'apertura della cassetta ed alla verifica del suo contenuto con l'intervento di un incaricato della Banca e di un notaio, a meno che l'utente non rinunci preventivamente per iscritto all'intervento di quest'ultimo.

Delle operazioni di apertura e di verifica è redatto verbale con la descrizione dello stato della cassetta, delle cose in essa rinvenute e con l'indicazione di quelle che, secondo l'utente, risultassero mancanti o manomesse.

Se l'utente dichiara per iscritto che ha trovato tutto in regola, si prescinde dalla descrizione delle cose rinvenute nella cassetta. Se l'utente rinuncia all'intervento del notaio, il verbale viene steso in duplice copia e sottoscritto dalle parti: una copia viene trattenuta dalla Banca e l'altra ritirata dall'utente. Qualora la lesione o la manomissione della cassetta sia riscontrata dalla Banca, questa invita l'utente con lettera raccomandata a presentarsi per la verifica, stabilendo un congruo termine. Se l'utente non si presenta o non si presta alla verifica o se vi è urgenza, si fa luogo all'apertura forzata della cassetta alla presenza di un notaio. L'utente che non osserva le prescrizioni del presente articolo decade da ogni eventuale diritto ed azione verso la Banca

Modifica dell'impianto –. La Banca ha facoltà di trasportare in altri locali nello stesso immobile od in altro immobile il servizio delle cassette di sicurezza e, comunque, di modificare o sostituire l'impianto, dandone avviso agli utenti con lettera raccomandata nella quale è fissato il giorno in cui si farà luogo al trasporto ovvero si dovrà procedere all'apertura della cassetta ai fini della modificazione o sostituzione dell'impianto. Se l'utente non si presenta, si farà luogo al trasporto, ovvero all'apertura forzata della cassetta alla presenza di un notaio nei modi contrattualmente previsti. L'utente, tanto prima che dopo il trasporto, la modificazione o sostituzione dell'impianto, ai quali non può

opporsi, può recedere dal contratto con dichiarazione scritta, nel qual caso avrà diritto alla restituzione del canone per il periodo di tempo non usufruito. Se la Banca ritenga che i provvedimenti di cui sopra siano resi necessari da ragioni a suo giudizio urgenti, i provvedimenti stessi potranno essere adottati anche senza preavviso, dandone successiva notizia agli utenti.

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali - E' in facoltà della banca modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni di contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93 (T.U.B. - Testo Unico Bancario). Le modifiche si intendono approvate ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362/5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi:

segreteria.direzione@bccbarlassina.it e bccb@pec.bccbarlassina.it.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Canone annuo di locazione	E' il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla banca per l'utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Viene di regola addebitato sul conto corrente del cliente.
Massimale assicurativo	E' un dato desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella cassetta di sicurezza e dichiarato dal cliente alla banca al momento dell'accensione del rapporto (o durante il suo svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta), destinato a coprire il rischio della banca per il risarcimento dei danni che possono eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento, o dalla distruzione degli oggetti contenuti nella cassetta